



# VETERAN CAR TEAM



FEDERATO ASI

## Articolo 63

Legge 21 novembre 2000, n.342

Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli

Art. 63

Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'**Automobilclub Storico Italiano (ASI)**, per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
  - a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
  - b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
  - c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. **I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI** e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di **€ 25,82** per gli autoveicoli e di
5. **€ 10,33** per i motoveicoli.



**f') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11 <sup>1)</sup>**  
**Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2015**

1) Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 29 settembre 2015, n. 39.

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE**

---

**Art. 1 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate" nonché disposizioni transitorie collegate)**

---

**(1)** I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono così sostituiti:

"1. Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica provinciale di cui all'articolo 8, nella misura ridotta del 50 per cento.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale. Essi sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfetaria annua nella misura stabilita dall'articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modifiche.

3. Salvo prova contraria, i veicoli di cui ai commi 1 e 2 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato."

**(2)** Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

3. Dal 1° gennaio 2016 le tasse automobilistiche relative agli autoveicoli e ai motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che a quella data siano già ultraventennali sono corrisposte con le modalità ed entro i termini di scadenza di cui al decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462.

**Art. 2 (Riscossione tramite società in-house)**

---

**(1)** Le attività di riscossione delle entrate affidate da enti pubblici della provincia di Bolzano a proprie società in-house, sono gestite mediante l'apertura di almeno un conto corrente bancario o postale, anche unico per tutti gli enti affidanti, intestato alla società affidataria ed esclusivamente dedicato alle attività di riscossione.

**(2)** Le società di cui al comma 1 dovranno fornire ai singoli enti affidanti evidenza separata delle riscossioni di loro competenza mediante idonei strumenti di rendicontazione.

**CAPO II**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA**

---